

Puglia

L.R. 3-4-1995 n. 12

Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

Pubblicata nel B.U. Puglia 18 aprile 1995, n. 39.

## **L.R. 3 aprile 1995, n. 12 <sup>(1)</sup>.**

*(giurisprudenza)*

### **Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 18 aprile 1995, n. 39.

(2) Con *L.R. 1° ottobre 2007, n. 27* è stata istituita la Commissione d'indagine sull'applicazione della presente legge.

---

#### **Art. 1** *Finalità.*

1. La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla *legge 14 agosto 1991, n. 281*, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono.

---

#### **Art. 2** *Tutela sanitaria e vigilanza.*

1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (U.S.L.), ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 13*.

2. Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le U.S.L. possono avvalersi della collaborazione delle Guardie zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all'art. 13 della presente legge.

**Art. 3**  
*Anagrafe canina.*

1. Presso il Settore veterinario di ogni U.S.L. è istituita l'Anagrafe canina, alla quale devono essere iscritti tutti i cani entro i primi sei mesi di vita o, se randagi, entro trenta giorni dopo essere stati raccolti.

1-bis. L'anagrafe canina di ogni AUSL deve essere informatizzata e centralizzata a livelli regionale, con attuazione di un sistema unitario di gestione ed elaborazione dati di anagrafe canina informatizzata regionale denominata ACIR <sup>(3)</sup>.

2. Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all'Anagrafe canina, presso l'U.S.L. competente per territorio, la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane entro quindici giorni dall'avvenimento.

3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro di carico e scarico e comunicare al Settore veterinario della U.S.L. competente per territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.

4. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'Anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e dei Corpi di pubblica sicurezza.

5. L'iscrizione all'Anagrafe canine è gratuita.

---

(3) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 9 agosto 2006, n. 26.*

---

**Art. 4**  
*Contrassegno di riconoscimento.*

1. Entro novanta giorni dalla data di avvenuta iscrizione all'Anagrafe canina il cane verrà identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (Microchips) inserito sottocute con metodi che non arrechino danno e dolore all'animale.

2. Le operazioni di identificazione, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei Servizi veterinari delle U.S.L.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emanerà apposita direttiva indicando le caratteristiche del Microchips e delle schede segnaletiche individuali, da utilizzarsi per la iscrizione dei singoli animali, alla quale dovranno uniformarsi le USL della Regione.

---

**Art. 5**  
*Profilassi.*

1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all'art. 12 della presente legge e sentite le associazioni e gli enti di cui al successivo art. 13 che ne facciano richiesta:

a) adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali;

b) promuove e attiva, di concerto con la Sovrintendenza scolastica, corsi di educazione sanitaria, nelle scuole di ogni ordine e grado, intesi a definire un corretto rapporto uomo-animale;

c) istituisce corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale addetto all'attuazione della presente legge.

2. La Regione e le U.S.L., attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione. A tal fine le U.S.L. possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico. Sugli animali randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchietomia nei maschi <sup>(4)</sup>. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione <sup>(5)</sup>. Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni <sup>(6)</sup>.

3. Gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.

---

(4) Periodo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera b)*, L.R. 9 agosto 2006, n. 26, poi così sostituito dall'*art. 6, L.R. 12 dicembre 2006, n. 34*. Il testo originario era così formulato: «A tal fine i Servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioistectomia per le femmine e nella orchietomia per i maschi, sugli animali randagi presenti nel territorio.».

(5) Periodo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera b)*, L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

(6) Periodo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera b)*, L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

---

(giurisprudenza)

## **Art. 6**

### *Recupero cani randagi <sup>(7)</sup>.*

1. Spetta ai Servizi veterinari delle U.S.L. il recupero dei cani randagi.

2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, a enti e associazioni protezionistiche.

3. Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
  4. Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale.
  5. La soppressione, così come prevista dagli *articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320* e dall'*art. 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281*, deve essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.
- 

(7) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 4 luglio 2013, n. 1223*.

---

### **Art. 7** *Cane collettivo.*

1. Sono iscritti all'Anagrafe canina anche i cani collettivi.
  2. Cane collettivo è quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Polizia veterinaria *D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320* e dall'*art. 672 del Codice penale*.
  3. Tali cani devono possedere requisiti di salubrità, essere sterilizzati e iscritti all'anagrafe canina a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della presente legge.
- 

*(giurisprudenza)*

### **Art. 8** *Canili sanitari <sup>(8)</sup>.*

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'*art. 84 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320* secondo i criteri stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale. Per le predette finalità i Comuni possono utilizzare i fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione.
2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui all'*art. 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281*. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo trattamento profilattico.

3. La gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni. È fatto obbligo ai Servizi veterinari delle U.S.L. di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilità.

4. I Comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati e custodia.

---

(8) Vedi anche l'art. 44, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, circa il divieto di conferire animali nelle strutture di cui al presente articolo e la Delib.G.R. 4 luglio 2013, n. 1223.

---

(giurisprudenza)

**Art. 9**  
*Rifugi* <sup>(9)</sup>.

1. In attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i Comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri:

- a) censimento della popolazione canina in ambito regionale;
- b) indicazioni della commissione regionale di cui al successivo art. 12.

Nei suddetti rifugi trovano accoglienza i cani provenienti dai canili sanitari che non hanno trovato adozione o altra prevista sistemazione.

2. La Giunta regionale determina, altresì, la percentuale di partecipazione di ogni Comune all'onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio. La Giunta regionale, nei termini di cui al precedente comma 1, stabilisce i criteri tecnici di realizzazione dei rifugi, sentita la Commissione di cui all'art. 12 della presente legge.

3. I finanziamenti di cui all'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 saranno ripartiti per la costruzione o ristrutturazione dei rifugi di cui al comma 1.

4. I rifugi, oltre che dai Comuni in cui ricadono territorialmente, possono essere gestiti da enti e associazioni riconosciute e iscritte all'Albo di cui all'art. 13 della presente legge.

5. Al fine di combattere il fenomeno dell'abbandono, presso i suddetti rifugi possono essere ospitati cani e gatti con regolare proprietario per determinati periodi di tempo e a pagamento. Le tariffe giornaliere saranno stabilite annualmente dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale di cui al successivo art. 12.

6. I Comuni nel cui territorio è prevista l'ubicazione dei rifugi approvano i singoli progetti, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento regionale di individuazione, in zone ritenute idonee. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.

7. Ai Servizi veterinari delle USL è demandata la vigilanza e il controllo dei rifugi.

(9) Vedi anche l'art. 44, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, circa il divieto di conferire animali nelle strutture di cui al presente articolo.

---

### **Art. 10**

#### *Gatti.*

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. È vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.
  2. I gatti che vivono in libertà possono essere sterilizzati e rimessi nel loro gruppo.
  3. Enti e associazioni zoofile o gruppi di persone, d'intesa con i Servizi veterinari delle U.S.L., possono avere in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
- 

### **Art. 11**

#### *Rinuncia.*

1. Qualora il proprietario o detentore di un animale, intenda rinunciare a questi, deve formulare comunicazione scritta al Servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio, che provvede al ritiro dell'animale e alla consegna al competente rifugio in condizioni di affidabilità.
  2. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il rifugio.
  3. L'entità del contributo annuale è stabilita dalla Regione su proposta della Commissione di cui al successivo art. 12.
- 

### **Art. 12**

#### *Commissione regionale.*

1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituita, entro sessanta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, una Commissione regionale che coordina, sovrintende e controlla gli interventi necessari all'attuazione della presente legge ed è organo consultivo della Giunta regionale.
2. La Commissione regionale, presieduta dall'Assessore regionale alla sanità o suo delegato, è così composta:
  - a) l'Assessore regionale all'ambiente o suo delegato;
  - b) un medico veterinario del Settore assistenza veterinaria dell'Assessorato alla sanità o suo delegato;

c) un medico del Settore sanità pubblica dell'Assessorato regionale alla sanità o suo delegato;

d) un medico veterinario designato dall'Ordine nazionale dei medici veterinari;

e) tre esperti sorteggiati tra i nominativi segnalati dalle Associazioni iscritte all'Albo di cui al successivo art. 13;

e-bis) un rappresentante individuato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani della Regione Puglia <sup>(10)</sup>.

---

(10) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lettera c)*, L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

---

(giurisprudenza)

### **Art. 13**

#### *Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali.*

1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituito un Albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, gli enti e le associazioni di cui al precedente comma 1 devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:

a) copia dell'atto costitutivo;

b) copia dello Statuto da cui risulti la mancanza del fine di lucro e la tutela degli animali e copia del bilancio;

c) elenco dei soci dal quale risulti l'esistenza di almeno duecento soci ordinari;

d) relazione documentata dell'attività esercitata nonché della efficienza organizzativa e operativa.

3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 12, dispone l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni che ne hanno fatto domanda dandone comunicazione agli enti o associazioni interessate.

4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione d'ufficio, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al precedente comma 2.

5. Il mancato rispetto dei principi generali della *legge 14 agosto 1991, n. 281* e della presente legge comporta la cancellazione immediata dall'Albo regionale.

6. Nella fase di prima applicazione della presente legge saranno iscritti all'Albo regionale tutti gli enti e associazioni che ne facciano domanda, entro trenta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

---

---

**Art. 14***Attività in convenzione.*

1. Le associazioni iscritte all'Albo regionale di cui al precedente art. 13, mediante convenzione con i Comuni, possono svolgere le seguenti funzioni:

- a) costruire e gestire i rifugi per cani;
- b) svolgere compiti di assistenza volontaria in generale ai canili sanitari e ai rifugi;
- c) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;
- d) partecipare alle iniziative di cui agli artt. 5 e 6 della presente legge.

2. Le attività oggetto di convenzione svolte dalle associazioni protezionistiche hanno carattere volontario con esclusione di fini di lucro.

2-bis. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale depositato presso l'Assessorato alle politiche della salute <sup>(11)</sup>.

---

(11) Comma aggiunto dall'art. 45, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre - 21 dicembre 2016, n. 285 (pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2016, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all'affidamento di servizi di gestione di canili e gattili.

---

**Art. 15***Guardie zoofile.*

1. Per le funzioni di vigilanza sul trattamento cui sono sottoposti gli animali, la tutela sanitaria degli stessi, il controllo degli allevamenti, dei canili e di tutti i luoghi dove sono allocati animali di affezione, oltre che dai soggetti indicati dall'art. 57 del C.P.P., possono essere svolti da guardie zoofile volontarie con la qualifica di Guardia giurata ai sensi del t.u. delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per il conseguimento della qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno specifico corso di addestramento istituito e attuato dalle AUSL, previa autorizzazione della Giunta regionale la quale determina criteri, modalità e tempi di attuazione <sup>(12)</sup>.

3. Le guardie zoofile volontarie saranno dotate di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta regionale con gli estremi di provvedimento



prefettizio di riconoscimento della qualifica di Guardia zoofila.

4. È istituito presso il competente Settore dell'Assessorato alle politiche della salute il registro delle guardie zoofile regionali <sup>(13)</sup>.

---

(12) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera d)*, L.R. 9 agosto 2006, n. 26. Il testo originario era così formulato: «2. Per ottenere la qualifica di cui al precedente comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esami di idoneità, istituito dalla Giunta regionale e attuato dai Servizi veterinari delle U.S.L.».

(13) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera e)*, L.R. 9 agosto 2006, n. 26. Il testo originario era così formulato: «4. Le guardie zoofile operano nell'ambito di tutto il territorio provinciale.».

---

### **Art. 16**

#### *Contributi per il patrimonio zootecnico.*

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario.
  2. Tali eventi devono essere accertati dai competenti Servizi veterinari delle U.S.L.
  3. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con delibera di Giunta regionale con riferimento a quanto previsto dalla *legge 2 giugno 1988, n. 218*.
- 

### **Art. 17**

#### *Sanzioni.*

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire settantacinquemila a lire quattrocentocinquantomila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantamila a lire trecentomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.

5. Il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da lire centocinquantamila a lire novecentomila.

6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno riscosse dalla Regione secondo le modalità di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689* e confluiranno sull'apposito capitolo 3061150 denominato «Entrate rivenienti da sanzioni amministrative di cui alla *legge 14 agosto 1991, n. 281*».

---

---

### **Art. 18**

#### *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le U.S.L., ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della presente legge.

2. Per le finalità della presente legge e per la erogazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 16, si farà fronte con le quote assegnate alla Regione a norma dell'*art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281*, nonché con le somme derivanti dal precedente art. 17, che sono da considerarsi vincolate per le finalità della presente legge, e con i fondi di lire 100 milioni previsti al cap. 0751013 «Spese per prevenzione del randagismo» del bilancio 1995, previo prelevamento di pari importo dal cap. 1110070 «Fondi per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione».

3. Le spese derivanti dagli articoli 4 e 5 della presente legge sono sostenute dalle USL con i fondi assegnati e gravanti sulla parte indistinta del Fondo sanitario.

---

---

### **Art. 19**

#### *Norma transitoria.*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sarà garantita la ristrutturazione o la costruzione di almeno un rifugio in ogni Provincia.

2. In fase di prima attuazione della presente legge, in considerazione dei tempi necessari per gli adempimenti relativi alla realizzazione dei rifugi per cani di cui al precedente art. 9, i Comuni possono stipulare convenzioni con gli enti e le associazioni di cui al precedente art. 13 che abbiano la disponibilità di strutture idonee.

3. I proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo devono comunicare la detenzione, nel termine massimo di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, al Servizio veterinario della USL competente per territorio per gli adempimenti previsti dall'art. 3 della presente legge.

4. L'Assessorato regionale alla sanità, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 12, può concedere, previo parere motivato del Servizio veterinario della

Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, una proroga alle convenzioni esistenti sino a un massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all'art. 13 che dispongano di strutture idonee <sup>(14)</sup>.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

(14) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 1, L.R. 31 luglio 1996, n. 15.

---

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 500 del 19 aprile 2016

**Linee guida ai Comuni costieri per l'attuazione della disciplina prevista dall'articolo 18 bis della Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".**

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si stabiliscono le linee guida, valide per tutti i Comuni costieri veneti, per favorire l'attuazione dell'articolo 18 bis della Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 relativo all'accesso e permanenza nelle spiagge venete dei cani accompagnati e degli altri animali d'affezione. Si provvede altresì a stabilire i criteri di riparto della somma per attività di informazione ai turisti. Importo Euro 30.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

L'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016" ha novellato la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", introducendo il comma 1 bis, che stabilisce che i comuni individuano entro il 30 marzo di ciascun anno le spiagge in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo comunque per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso e la permanenza nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e secondo le norme della presente legge. Analogamente, i concessionari o i gestori delle spiagge comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune competente per territorio le misure limitative all'accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge, assunte in conformità alla disciplina regolamentare comunale, nel rispetto dei principi di contemperamento dei diversi interessi coinvolti.

In tal modo il legislatore regionale ha inteso facilitare, nel contemperamento degli interessi coinvolti, l'effettiva possibilità per i proprietari di cani e di altri animali di affezione di accedere alle spiagge venete e a specchi acquei e di permanere in condizioni di sicurezza e di reciproco agio, anche con i turisti che non hanno con sé animali di affezione.

In data 9 marzo 2015, al fine di dare sollecita ed efficace attuazione alla norma di cui trattasi, si è svolto un incontro sia con i Comuni costieri che con i rappresentanti degli operatori del settore balneare e in tale occasione è stato richiesto dai soggetti pubblici e privati presenti che la Regione svolgesse una attività di impulso con la predisposizione di adeguate linee guida valide per l'intera costa veneta.

Per altro, si deve dare atto che i Comuni costieri avevano già disciplinato con propri regolamenti o ordinanze la materia, e che, pertanto, le linee guida che si propone di approvare tengono conto di tali esperienze e intendono principalmente metterle a sistema e armonizzarle per tutto il litorale veneto, pur con attenzione alle specificità locali, in modo da favorire la migliore applicazione della norma per i turisti, sia con animali di affezione che senza, per le autorità pubbliche e per gli operatori del settore.

Pur considerando la ristrettezza dei tempi a disposizione dalla data di entrata in vigore, le Linee guida che si propongono in allegato al presente provvedimento sono state concordemente valutate con i Comuni e i rappresentanti del settore balneare, per cui con l'**Allegato A** alla presente deliberazione si provvede ad approvare le Linee Guida per i Comuni costieri per la gestione degli animali d'affezione nelle spiagge del litorale veneto.

Sempre con la legge di stabilità regionale 2016 il legislatore ha altresì previsto che, ai fini di un'ampia e articolata informazione ai turisti italiani e stranieri dei servizi di ospitalità degli animali da compagnia nelle spiagge, la Giunta regionale, in accordo con i comuni costieri, realizza iniziative di comunicazione e di informazione, anche sotto il profilo igienico-sanitario, riservando per tale attività una somma complessiva di Euro 30.000,00.

In ordine a tale iniziativa, che ha un preminente aspetto di informazione e di formazione per una corretta gestione degli animali d'affezione in spiaggia, si ritiene di impostare un'attività coordinata fra Regione e Comuni costieri al fine di produrre il materiale informativo più adatto a tale tipo di comunicazione, in più lingue, e secondo una immagine grafica coordinata ed univoca.

In questo senso, quindi, le risorse finanziarie destinate ad ampliare la comunicazione ed informazione ai turisti italiani e stranieri dei servizi di ospitalità degli animali da compagnia nelle spiagge, saranno suddivise fra i Comuni costieri che ne facciano domanda entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel BUR, quale compartecipazione regionale alle attività svolte nel proprio territorio e secondo un'immagine coordinata fra Regione e Comuni.

La domanda di sostegno finanziario sarà inoltrata alla Giunta regionale - Sezione Promozione Turistica Integrata - e l'intera somma sarà ripartita fra i comuni che hanno presentato istanza tenendo conto di due parametri: il numero di presenze turistiche fatte registrate dal comune nel corso dell'anno 2015 ed accertato dal Sistema Statistico Regionale, i metri lineari del tratto di spiaggia libera nel quale è consentito l'accesso e la permanenza dei turisti con i loro animali da affezione. Il peso dei due parametri nella ripartizione della somma di Euro 30.000,00 deve intendersi uguale.

I comuni nel cui ambito territoriale sono individuate le aree nelle quale è consentito l'accesso e la permanenza dei turisti e dei loro animali da affezione sia nei tratti di spiaggia libera che in quella gestita dai concessionari, sono tenuti a darne notizia anche la Regione che provvede ad inserire le informazioni assunte nel sito internet [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it) e nel portale turistico regionale [www.veneto.eu](http://www.veneto.eu), oltre che a diffondere alle organizzazioni regionali interessate le notizie e le informazioni sulle aree accessibili e frequentabili dai turisti con i loro animali da affezione e dei servizi che gli stessi possono trovare per tutto il periodo stagionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

delibera

1. di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, le Linee guida, valide per tutto il litorale veneto, per l'attuazione dell'articolo 18 bis, comma 1 bis, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016";
2. di stabilire che le Linee guida contenenti le disposizioni operative e gestionali destinate ai Comuni costieri e ai concessionari e gestori delle spiagge sono riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di prevedere che nelle scelte operate dai Comuni e dai concessionari e gestori delle spiagge sia salvaguardato il principio di temperamento dei diversi interessi, stabilendo che in ogni litorale vadano tutelati i legittimi interessi dei turisti che hanno animali d'affezione e di coloro che, invece, desiderano trascorre le proprie vacanze senza condividere con gli animali la permanenza in spiaggia;
4. di stabilire che nei quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, i Comuni costieri, possono inoltrare mediante pec [dip.turismo@pec.regione.veneto.it](mailto:dip.turismo@pec.regione.veneto.it) alla Giunta regionale -Sezione Promozione Turistica Integrata - l'istanza di finanziamento delle attività di informazione e comunicazione integrata previste dall'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7;
5. di stabilire che il riparto della somma di Euro 30.000,00 fra i comuni che hanno presentato istanza, è operata tenendo conto, in proporzione uguale, dei seguenti due parametri: il numero di presenze turistiche registrate dal comune nel corso dell'anno 2015 ed accertato dal Sistema Statistico Regionale, i metri lineari del tratto di spiaggia libera riservato da ogni comune e nel quale è consentito l'accesso e la permanenza dei turisti con gli animali d'affezione;
6. di disporre che spetta al Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, secondo il principio del coordinamento e dell'immagine grafica unitaria, ivi compreso l'impegno contabile delle somme a favore dei singoli comuni richiedenti, nel capitolo di spesa n. 102609 "Iniziativa comunicative ed informative sui servizi di ospitalità degli animali da compagnia nelle spiagge";
7. di inserire le informazioni derivanti dai comuni sulle aree accessibili ai turisti con i loro animali da affezione e compagnia nel sito internet [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it) e nel portale turistico regionale [www.veneto.eu](http://www.veneto.eu);
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



**LINEE GUIDA PER I COMUNI DEL LITORALE VENETO  
PER L'ACCESSO IN ARENILE DEMANIALE MARITTIMO  
DI CANI ACCOMPAGNATI E ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE**

Articolo 18 bis L.r. 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

### **1. SCOPO**

Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni operative ai Comuni costieri per la redazione delle modalità di individuazione delle aree da riservare agli animali d'affezione e per l'accesso in arenile demaniale marittimo del litorale veneto di cani accompagnati e altri animali d'affezione. Inoltre si propongono alcuni indirizzi generali e di coordinamento delle misure limitative all'accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge gestite dai concessionari.

### **2. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le presenti Linee Guida sono di riferimento e di indirizzo ai Comuni costieri, che applicano la regolamentazione dell'accesso in arenile demaniale marittimo di cani accompagnati e altri animali d'affezione, durante la stagione balneare (di massima intesa come periodo dal primo maggio al trenta settembre di ogni anno). I Regolamenti e le Ordinanze comunali disciplinano la materia anche per il periodo dal primo di ottobre al trenta aprile di ogni anno facendo riferimento alle presenti Linee Guida.

### **3. RIFERIMENTI NORMATIVI**

I Comuni costieri nella redazione delle norme di disciplina possono fare riferimento a:

- Legge Regionale 23 febbraio 2016, n. 7 Legge di stabilità regionale 2016, Modifiche all'articolo 18 bis della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
- Ordinanza 3 marzo 2009 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali. Articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 – ordinanza contingibile ed urgente concernente Tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressione di cani (G.U. n. 68 del 23.03.2009).
- Regolamenti comunali e Ordinanze comunali.

### **4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI COMUNI**

Entro il 30 marzo di ciascun anno i Comuni provvedono ad individuare:

- i tratti di spiaggia e le aree in cui è vietato l'accesso agli animali d'affezione;
- almeno un tratto di spiaggia per ogni Comune nel quale sia consentito l'accesso e la permanenza degli animali d'affezione, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e secondo le norme vigenti;
- almeno uno specchio acqueo ad uso pubblico per ogni Comune, in sicurezza con apposito servizio di salvataggio in capo al Comune o al concessionario a cui gli animali accompagnati abbiano accesso delimitato da apposita attrezzatura galleggiante e segnalato da appositi cartelli multilingue.

I Comuni danno adeguata pubblicità nei propri siti web istituzionali e ne danno comunicazione alla Giunta regionale – Sezione promozione turistica integrata – per l'inserimento nel portale turistico [www.veneto.eu](http://www.veneto.eu) e nel sito web istituzionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it) almeno delle seguenti informazioni:

- la planimetria del demanio marittimo turistico ricreativo locale con le aree disponibili all'accesso e permanenza degli animali d'affezione,

I concessionari attrezzano l'area con appositi cestini per i rifiuti, di distributore di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni da parte del conduttore del cane o di altri animali d'affezione e si assicurano che i cani ospitati possano in qualunque momento ripararsi all'ombra ed accedere ad una propria ciotola d'acqua.

Devono essere comunque previsti periodici interventi di pulizia e di risanamento della sabbia.

Il conduttore dei cani deve portare con se una museruola rigida o morbida da utilizzare in caso di rischio per incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. (art. 3b - Ordinanza 3 marzo 2009 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali).

Il concessionario vigilerà nei limiti del possibile affinché siano evitati latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del cane pena l'allontanamento ad insindacabile giudizio del concessionario medesimo e/o delle Autorità preposte. L'accesso all'area è vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. È consentita la balneazione di cinque cani al massimo contemporaneamente in presenza del conduttore in acqua e al termine del bagno il cane deve essere riassicurato al guinzaglio. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare.

Nel caso di tratti di aree promiscue, cioè di spiagge non esclusivamente dedicate ai cani, si ritiene che i Comuni costieri possano indicare come disciplina generale che i concessionari e i gestori delle spiagge che, pur non prevedendo aree dedicate ai cani, possono ammettere anche clienti con cani, provvedano a comunicare agli stessi Comuni le regole che intendono adottare per assicurarsi il rispetto, da parte dei loro clienti, delle norme igienico sanitarie e di quanto necessario a garantire l'incolumità di persone, animali e cose; di tali regole i concessionari e i gestori delle spiagge danno adeguata pubblicità ai loro clienti.

#### **8. STANDARD MINIMI DELLA CARTELLONISTICA**

La cartellonistica specifica e il materiale informativo e comunicativo ai turisti, conforme ai vincoli previsti per le aree demaniali marittime, deve includere le seguenti informazioni:

- indicazione dell'area dedicata all'accesso di cani accompagnati e la sua delimitazione,
- le aree di transito,
- la collocazione dello specchio acqueo.

La cartellonistica e il materiale informativo realizzato dai Comuni, anche con il contributo previsto dalla legge regionale n. 7/2016, deve indicare almeno i seguenti obblighi:

- la vaccinazione antirabbica per i cani provenienti dall'estero,
- la disponibilità di libretto sanitario in corso di validità,
- una riserva d'acqua e ciotola,
- paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni,
- guinzaglio di lunghezza massima m. 1,50,
- ombrellone (nel caso di stazionamenti prolungati).

La cartellonistica e il materiale informativo deve altresì indicare le sanzioni, ivi comprese l'allontanamento del conduttore e del cane dall'area demaniale marittima e l'applicazione di sanzioni pecuniarie. La cartellonistica deve essere in italiano, inglese e tedesco ed eventualmente in qualsiasi altra lingua ritenuta utile alla presenza turistica locale.

#### **9. INADEMPIENZE E SANZIONI**

I Comuni disciplinano le sanzioni per l'inosservanza delle prescrizioni ed obblighi stabiliti in coerenza con le presenti linee guida.

Abruzzo

L.R. 17-4-2014 n. 19

Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 48, speciale.

**L.R. 17 aprile 2014, n. 19** <sup>(1)</sup>.

**Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 48, speciale.

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

---

**Art. 1** *Finalità ed oggetto.*

1. La Regione garantisce l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola.
  2. I comuni possono individuare entro il 30 marzo di ciascun anno le aree in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso secondo le norme della presente legge.
  3. Per le necessità di cui al comma 2 i concessionari o i gestori comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge.
- 

**Art. 2** *Accesso alle spiagge.*



1. L'accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali di cui al comma 1, dell'articolo 1 è subordinato al rispetto delle normative igienico- sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni.
  2. Gli animali che non risultino in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro riservate.
  3. È vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale.
  4. I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative.
  5. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.
  6. È comunque consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti.
- 
- 

### **Art. 3** *Sorveglianza e norme igieniche.*

1. Fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.
  2. Il proprietario o il detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina.
  3. Ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore.
  4. È interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, sempre che le predette zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli.
  5. Al fine di garantire l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo devono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali.
- 
- 

### **Art. 4** *Cartelli e spazi dedicati.*

1. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate, sono affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti.

2. Nelle aree di cui al comma 1 possono essere realizzati spazi per il ristoro, l'abbeveraggio ed il gioco degli animali, di cui al comma 1, nel rispetto dei piani-spiaggia.

---

---

**Art. 5** *Cani da salvataggio.*

1. Per il potenziamento delle attività di salvataggio e di sicurezza pubblica sulle spiagge e in mare, la Regione favorisce l'impiego di unità cinofile lungo le coste.

---

---

**Art. 6** *Elenco delle aree di accoglienza.*

1. Per pubblicizzare le aree che accolgono cani e gatti con l'indicazione dei servizi offerti, la Regione istituisce nei suoi siti internet istituzionali del settore turismo una apposita sezione contenente gli elenchi delle aree predette, da aggiornare attraverso le notizie in merito fornite dai concessionari e, dove possibile, attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet dei singoli stabilimenti balneari.

---

---

**Art. 7** *Convenzioni.*

1. La Regione favorisce la stipula di convenzioni tra stabilimenti balneari, strutture ricettive e rifugi per animali.

---

---

**Art. 8** *Norma finanziaria.*

1. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

---

---

**Art. 9** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

---

---

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 11-10-2012 n. 20

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 17 ottobre 2012, n. 42.

## **L.R. 11 ottobre 2012, n. 20** <sup>(1)</sup>.

### **Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione** <sup>(2)</sup>.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 17 ottobre 2012, n. 42.

(2) Vedi, anche, il regolamento emanato con *D.P.Reg. 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres.*

---

#### **Art. 21** *Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche.*

1. Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi, giardini e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun Comune; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola <sup>(39)</sup>.

1-bis. L'eventuale accesso ai cani nella battigia antistante gli stabilimenti balneari a pagamento è disciplinato nelle ordinanze dei Comuni <sup>(40)</sup>.

2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

3. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola <sup>(41)</sup>.

4. I Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, di contenitori per la raccolta delle deiezioni, di spazi d'ombra e di eventuali divisioni per animali grandi e piccoli <sup>(42)</sup>.

4-bis. Negli spazi a loro destinati, gli animali, purché di indole non mordace né verso gli animali né verso le persone, possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti <sup>(43)</sup>.

4-ter. È consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale; i detentori di cani sono obbligati a usare sia il guinzaglio che la museruola, a eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. È concesso comunque l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. I gatti e i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche che non possono far uso della museruola devono viaggiare all'interno di trasportini. Il detentore che conduce animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico deve avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena risarcimento del danno causato. Non è ammesso il trasporto di più di due cani per autobus. L'animale può essere allontanato, senza diritto al rimborso del biglietto, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento e qualora arrechi disturbo ai viaggiatori <sup>(43)</sup>.

4-quater. L'accesso degli animali di affezione è consentito, al seguito del detentore, nelle strutture residenziali, semi residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, qualora sia previsto dalle disposizioni e dai criteri individuati e disciplinati dalla Direzione sanitaria <sup>(43)</sup>.

---

(39) Comma così modificato prima dall' *art. 7, comma 1, lettera a)*, L.R. 13 marzo 2015, n. 5 e poi dall' *art. 44, comma 1, lettera a)*, L.R. 17 luglio 2015, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 54, comma 1* della medesima legge).

(40) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 1, lettera b)*, L.R. 13 marzo 2015, n. 5 e poi così modificato dall' *art. 44, comma 1, lettera b)*, L.R. 17 luglio 2015, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 54, comma 1* della medesima legge)..

(41) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lettera c)*, L.R. 13 marzo 2015, n. 5. Il testo precedente era così formulato: «3. Chiunque conduca il cane in ambito urbano è tenuto a raccogliergli le feci e ad avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.».

(42) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lettera d)*, L.R. 13 marzo 2015, n. 5. Il testo precedente era così formulato: «4. Il responsabile dei giardini, parchi e aree pubbliche può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.».

(43) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 1, lettera e)*, L.R. 13 marzo 2015, n. 5.

---

Veneto

L.R. 23-2-2016 n. 7

Legge di stabilità regionale 2016.

Pubblicata nel B.U. Veneto 26 febbraio 2016, n. 18.

**Art. 5** *Modifiche all'articolo 18-bis della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18-bis della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, sono inseriti i seguenti:

*"1-bis. I comuni individuano entro il 30 marzo di ciascun anno le spiagge in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo comunque per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso e la permanenza nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e secondo le norme della presente legge. Analogamente, i concessionari o i gestori delle spiagge comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune competente per territorio le misure limitative all'accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge, assunte in conformità alla disciplina regolamentare comunale, nel rispetto dei principi di contemperamento dei diversi interessi coinvolti.*

*1-ter. Ai fini di un'ampia e articolata informazione ai turisti italiani e stranieri dei servizi di ospitalità degli animali da compagnia nelle spiagge, la Giunta regionale, in accordo con i comuni costieri, realizza iniziative di comunicazione e di informazione, anche sotto il profilo igienico-sanitario."*

2. Al comma 3, dell'articolo 18-bis della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, le parole: "I comuni", sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, i comuni".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 07 "Turismo" - Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.